

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) BARENGHI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) GRECO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) SPAGNOL | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) CATTALANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 30/07/2024

FATTO

La parte ricorrente contesta il diniego dell'intermediario convenuto di apertura di un conto di base.

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- di essere titolare della pensione di vecchiaia;
- di aver chiesto ripetutamente all'intermediario resistente, anche recandosi personalmente in Filiale, di aprire un conto corrente di base per l'accredito della pensione;
- che l'istituto di credito ha rigettato la richiesta senza, peraltro, fornire alcuna motivazione a sostegno del rifiuto;
- che le ragioni alla base del diniego opposto dagli operatori della Filiale, pur mai comunicate, potrebbero essere riconducibili al fatto che è stata dichiarata una sentenza di fallimento che la vedeva coinvolta;
- di aver bisogno di un conto corrente per ricevere l'accredito della pensione che, tra le altre cose, ad oggi comprende anche arretrati dal 2018 per circa € 50.000,00;
- di essere impossibilitato a ricevere l'accredito della pensione in altro modo;
- di essersi anche munito, a tale fine, di apposita autorizzazione del Giudice delegato del fallimento;
- il principio generale, secondo cui non sussiste nel nostro ordinamento un obbligo di



contrarre in capo agli intermediari, trova un limite negli artt. 126-*noviesdecies* e seguenti del Tub, così come novellato dal d.lgs. 37/2017;

- tale normativa reca una disciplina positiva del cd. “conto di base”, esplicitando l’obbligo per gli intermediari di fornirlo ai consumatori che ne facciano richiesta;
- che, ad ulteriore presidio della garanzia di accessibilità al conto l’art. 126-*vicies* precisa che, fatta salva la necessità di osservare le disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio del finanziamento al terrorismo, “*il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 126-noviesdecies o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento*”;
- di non essere titolare di altro conto corrente aperto presso altro intermediario;
- che l’art. 126-*vicies* comma 2 prevede che l’intermediario debba motivare in maniera specifica le ragioni per cui ritenga di non poter concedere l’apertura del conto di base;
- che, nel caso di specie, l’intermediario ha fornito unicamente una risposta vaga che non consente di comprendere le ragioni del rifiuto.

L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato che:

- il ricorso è irricevibile in quanto la domanda avanzata dal ricorrente comporta l’emissione di una pronuncia costitutiva da parte dell’Arbitro, vietata dalle Disposizioni ABF;
- l’ABF si è più volte espresso nel senso dell’inesistenza nel nostro ordinamento di un generale obbligo di contrarre in capo all’intermediario, inesistenza desumibile dai principi generali e, in particolare, dal riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica, nonché, dall’art. 2597 c.c. che impone solo a chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale l’obbligo di contrattare con chiunque;
- salvo il caso in cui venga in rilievo la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, la valutazione del merito creditizio costituisce prerogativa assoluta dell’istituto erogante, rientrando nell’esercizio dei propri poteri discrezionali la scelta se addivenire o meno alla conclusione del contratto (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, dec. n. 6177/2013 e dec. n. 8531/2014);
- deve pertanto escludersi che al ricorrente possa essere riconosciuto il diritto all’apertura di un conto corrente presso l’odierna resistente e, correlativamente, che l’Arbitro, sostituendosi all’autonomia decisionale dell’intermediario, possa emanare una decisione costitutiva del rapporto stesso;
- secondo il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182/2013, i chiarimenti da fornire al cliente lasciano ferma la insindacabilità degli orientamenti dell’intermediario in ordine alla concessione del credito, ovvero, nel caso che ci occupa, all’accensione di un rapporto di conto corrente.

La parte ricorrente, nelle repliche, ha precisato che:

- la sua domanda non è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva, bensì ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della condotta posta in essere dall’intermediario e del suo conseguente diritto all’apertura del conto corrente;
- in altre parole, è richiesto l’accertamento della violazione, da parte dell’intermediario, degli artt. 126-*noviesdecies*, comma 1 e 126-*vicies*, nonché dell’art. 126-*vicies* comma 2 del Tub;
- è evidente che, una volta accertata la violazione delle norme su menzionate, il Collegio debba accertare l’obbligo dell’intermediario di procedere all’apertura del conto.

L’intermediario, nelle controrepliche, si è richiamato a quanto già affermato nelle controdeduzioni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto che il “*Collegio adito voglia, respinta ogni avversaria istanza, in accoglimento del presente ricorso, accertare, per le ragioni di cui in narrativa, l’illegittimità della condotta posta in essere dall’intermediario ed il conseguente diritto del ricorrente all’apertura del conto corrente richiesto*” presso l’intermediario convenuto.

L’intermediario ha chiesto al Collegio di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto volto ad ottenere una pronuncia di tipo costitutivo.

DIRITTO

La parte ricorrente, con il presente ricorso, chiede che venga accertato l’obbligo dell’intermediario di farle aprire un conto corrente di base ai sensi degli artt. 126-*noviesdecies* e seguenti del TUB.

Nello specifico il cliente ha riferito:

- di aver bisogno di un conto corrente sul quale farsi accreditare la pensione dall’Inps (la quale, ad oggi, prevede anche circa € 50.000,00 di arretrati);
- di non essere titolare di altro conto corrente in Italia;
- di essersi recato nella filiale dell’intermediario più volte per poter aprire un conto corrente di base;
- che l’intermediario ha rifiutato tale richiesta senza, tuttavia, mai fornire le motivazioni specifiche a sostegno del diniego;
- che, presumibilmente, il diniego è correlato al fatto che, nel 2018, è stato dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile di società di persone;
- che, in ogni caso, è stata fornita all’intermediario (come da questi richiesto a suo tempo) copia del provvedimento di autorizzazione, emesso dal giudice fallimentare in data 19.09.2023, di autorizzazione all’apertura di un conto per l’accredito della pensione.

L’intermediario ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità del ricorso in quanto volto ad ottenere una pronuncia di carattere costitutivo, cioè la costituzione di un rapporto di conto corrente tra le parti.

Secondo le più recenti posizioni condivise dei Collegi, vista la funzione dell’Arbitro e in un’ottica di *favor* per il cliente, la domanda costitutiva può essere riqualficata come di “mero” accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso, quando il *petitum* e la *causa petendi* siano sufficientemente determinati. Nel caso di specie il Collegio ritiene che, come rilevato nelle repliche dal ricorrente, la domanda avanzata all’ABF sia di accertamento dell’illegittimità della condotta posta in essere dall’intermediario e del suo diritto all’apertura del conto di base. Per tale motivo l’eccezione preliminare dell’intermediario non viene accolta.

Venendo al merito, il Collegio rileva che l’istanza presentata dal ricorrente al giudice fallimentare riguardava l’apertura di un conto corrente bancario, e non un conto di base.

Da quanto si evince in atti, le prime richieste formulate dal ricorrente all’intermediario riguardavano l’apertura di un conto corrente. Tuttavia, in sede di reclamo il ricorrente chiede l’apertura di un “conto corrente di base”.

Nel riscontro al reclamo l’intermediario sembra aver inteso la richiesta del ricorrente come relativa all’apertura di un conto corrente, e non di un conto di base (tanto è vero che viene citato il Conto B** P**), ribadendo la propria piena discrezionalità nell’accettazione o meno della richiesta del cliente. In realtà, il Collegio ritiene che, pur con locuzione non particolarmente precisa, il ricorrente abbia in ultima istanza manifestato la volontà di aprire un conto di base, tanto è vero che esso avrebbe lo specifico scopo di consentirgli di riscuotere i ratei pensionistici con cadenza mensile.



Se è vero che, secondo l'orientamento dell'ABF, non sussiste nel nostro ordinamento un generale obbligo a contrarre in capo agli intermediari, il Collegio ricorda che l'art. 126-*noviesdecies* del TUB (rubricato "Diritto al conto di base") dispone che «le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base"».

Il rifiuto di apertura del conto di base è legittimo solo in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 126-*noviesdecies* del TUB (qualità di consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea) o se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento in Italia, «fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» (cfr. art. 126-*vicies* TUB).

Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente agisce quale consumatore e che non è titolare di altro conto di pagamento. Egli ha quindi diritto all'apertura di un conto di pagamento di base, salvo eventuali impedimenti derivanti dall'applicazione della normativa antiriciclaggio (dei quali, peraltro, l'intermediario resistente non ha finora dato conto).

Benché il ricorrente abbia formulato un'istanza per l'apertura di un conto corrente bancario, l'autorizzazione rilasciata da parte del Giudice Delegato dovrebbe infatti considerarsi idonea anche all'apertura di un conto di pagamento di base che, strutturalmente, consente un'operatività più ridotta rispetto al conto corrente bancario, essendo, tra l'altro, privo di convenzione assegni e della possibilità di usufruire di aperture di crediti o sconfinamenti (cfr. art. 126-*vicies semel* TUB).

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA